



COMUNE DI COSTA MASNAGA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 30/06/2017

OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2018 - 2019 - 2020

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 14:30, presso la SALA GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	PANZERI SABINA	SI
VICE SINDACO	POZZI CRISTIAN	SI
ASSESSORE	CAZZANIGA ANNA	SI
ASSESSORE	CORBETTA MAURIZIO	SI
ASSESSORE	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.

Assume la presidenza PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 30.6.2017

OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale Triennio 2018/2019/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO il parere del Revisore del Conto;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Registro proposte alla Giunta Comunale del 30.6.2017

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Piano triennale dei fabbisogni di personale - Triennio 2018/2019/2020.**", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 75/2017 , che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato pertanto che risulta necessario, prima di definire il piano dei fabbisogni di personale,

procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Richiamata la deliberazione propria n. 77 del 24.6.2016 e successive integrazioni e modificazioni con la quale si approvava la ricognizione del personale, revisione della dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;

Ritenuto di provvedere all'approvazione della piano per gli anni 2018/2019/2020 e rilevato che nell'ambito della revisione della dotazione organica, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l'attuale dotazione organica dell'Ente approvata con proprie deliberazioni, ultima delle quali con deliberazione G.C. n. 6 del 20.1.2017, intesa come numero totale dei dipendenti;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020 ed in particolare:

- art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 124/2015 (Legge delega in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;
- art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;
- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il quale ha previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per il gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; anche in questo caso, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, il

quale prevede che per l'anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.

- Il DI 50/2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 96 del 21.6.2017, nel quale sono previsti alcuni allentamenti alle limitazioni di cui alle norme indicate, nonché viene introdotto il nuovo contratto di prestazione occasionale (art. 54 bis);

Considerato che nell'anno 2015 si è verificata la cessazione di n. 1 Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza – Cat. D1, nel 2016 si è verificata n. 1 cessazione di personale dipendente deliberazione n. 124 del 22.12.2016 di presa d'atto del decesso di dipendente Cat. B1 – Operaio professionale e nel 2017 si è verificata al 15.1.2017 la cessazione di n. 1 lavoratore tecnico manuale Cat. A, e che non sono prevedibili cessazioni per gli anni 2018 e 2019;

VISTO, a dimostrazione del contenimento della spesa di personale, che:

1. I) Il Comune di Costa Masnaga ha rispettato pareggio di bilancio relativo all'anno 2016;
- 2) Il Comune di Costa Masnaga non è ente strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000 (come da rendiconto 2016 approvato);
- 3) Nel 2016, in base ai dati del consuntivo, l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è inferiore al 25% di cui all'art. 3 comma 5 quater legge 114-2014;
- 4) Nel 2017 l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è stimata inferiore al 25% di cui all'art. all'art. 3 comma 5 quater legge 114-2014;
- 5) In relazione alla situazione finanziaria, tenuto conto che: a) la previsione della spesa di personale relativa all'anno 2017 rispetta la media, sempre per la stessa tipologia di spesa, riferita al triennio 2011/2013 b) è rispettato il pareggio di bilancio 2016; c) l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, sia nel 2016 che, in previsione, sul pluriennale 2017/2019 annualità 2018 e 2019 è inferiore al 25%, non sussistono situazioni di eccedenza correlate alla situazione finanziaria;
- 6) che l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, stimata per gli anni 2019 e 2020 è inferiore al 25%, non sussistono situazioni di eccedenza correlate alla situazione finanziaria;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2018 può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015-2016-2017;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2018-2019-2020, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento:

- n. 1 agente di polizia municipale – inquadramento: Cat. C – vacante;

VISTO che, con la richiamata deliberazione propria in data 20.1.2017 è stata confermata la ricognizione del personale di cui alle precedenti deliberazioni in merito, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.

n. 165/2001, ed stato accertato che si ritiene di riconfermare quanto indicato, in quanto non sono presenti eccedenze di personale;

CONSIDERATO CHE:

- la mobilità volontaria è da considerare "neutra" se operata tra enti soggetti entrambi a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni (cfr. art. 1, comma 47, L. 30/12/2004, n. 311; circolari F.P. n. 4/2008 e n. 4 del 19/3/2010, Circolare UPPA n. 46078/2010, parere Dipartimento F.P. n. 4 del 19/3/2010, Corte dei Conti Sezioni riunite n. 59/contr. del 6/12/2010, Corte dei Conti Sezioni riunite parere n. 53/CONTR/2010, Corte Conti Sezione Autonomie delibera n. 21/SEZAUT/2009/QMIG, delibere Corte dei Conti Piemonte Sezione controllo n. 22/2010/PAR e n. 94/2010/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti Toscana n. 220/2010/PAR, Corte dei Conti Lombardia sez. regionale controllo n. 904/2010/PAR e n. 304/2012/PAR); dal 2011 sono soggetti a vincoli sulle assunzioni sia gli enti soggetti al patto di stabilità che quelli esclusi dal rispetto dello stesso (cfr. art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, così come modificato dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010) quali, a titolo esemplificativo: Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, Agenzie, Regioni, Province, Comuni, Università, Camere di Commercio, Enti pubblici non economici nazionali, Enti e Aziende appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale che afferiscono a Regioni soggette all'attuazione di piani di rientro dal disavanzo sanitario (e in quanto tali soggetti a specifiche misure limitative delle assunzioni); la mobilità intercompartimentale del dipendente non è da considerare "neutrale", al contrario, se uno dei due enti non è soggetto a vincoli assunzionali specifici (es. Comparto "Scuola" e Enti e Aziende appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale di Regioni non soggette all'attuazione di piani di rientro dal disavanzo sanitario (Corte Conti Friuli Venezia Giulia, delibera n. 115/2014/PAR del 9/7/2014): in questo caso va computata come assunzione quando l'amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli e invece lo è l'amministrazione ricevente e va computata come cessazione quando l'amministrazione cedente è sottoposta a vincoli e l'amministrazione ricevente invece non lo è;

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio (modalità già stabilita in analoga situazione dai DPCM 16/2/2006 attuativi dell'art. 1, comma 198, della legge 266/2005);

- visto l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 50/2017, come aggiunto dalla Legge di conversione n. 96/2017, che ha introdotto il contratto di prestazione occasionale in sostituzione del lavoro accessorio, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, stabilisce il tetto massimo di spesa, il monte ore massimo e le modalità per l'utilizzo dell'istituto da parte degli enti pubblici;

RICHIAMATI, per quanto attiene le modalità di copertura con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei posti vacanti in dotazione organica:

- l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, che dispone: "*Per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35.*";

- le norme vigenti in materia di mobilità di personale, ed in particolare gli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;

- il comma 2-bis del citato art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a mente del quale "*...le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti*

vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. ...omissis... il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”;

- l'art. 1, comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) “disposizioni in materia di ricollocazione dei dipendenti provinciali a seguito del riordino delle funzioni..” con le precisazioni indicate nel DPCM 14.9.2015

- la nota di prot. n. 51991 in data 10.10.2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa al ripristino delle capacità assunzionali, fra l'altro nella Regione Lombardia;

DATO atto che

- la presente programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata discussa dalla conferenza dei Responsabili di Servizio con parere favorevole;

- nella programmazione dovrà essere prevista l'attivazione del lavoro occasionale, mediante versamento all'INPS, per le attività indicate dalla normativa di riferimento, di una spesa complessiva massima di € 2.000,00, con le limitazioni previste per i singoli lavoratori, che saranno individuati essenzialmente tra i percettori di integrazione salariale, giovani e adulti disoccupati e inoccupati, pensionati, escludendo che la selezione avvenga mediante procedure concorsuali, data la natura eccezionale della prestazione, ma comunque con l'osservanza di forme di pubblicità che evidenzino i criteri di scelta dei soggetti incaricati;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere, nel rispetto della legge e dei vincoli dalla stessa posto in materia di assunzioni e di spesa del personale, come di seguito riportato:

ANNO 2018

- 1) coprire a tempo pieno e indeterminato nell'anno 2018 il posto vacante in pianta organica di **agente di polizia municipale – inquadramento: cat. C**, mediante procedura di mobilità, nel rispetto della normativa di cui alla Legge n. 68/99 e smi;

- 2) Attivare l'istituto del contratto di lavoro occasionale, previsto dal DL n. 50/2017, e come modificato dalla Legge di conversione n. 96/2017; mediante versamento delle somme occorrenti all'INPS per le attività previste e nei limiti consentiti dalla medesima normativa, con le modalità indicate nelle premesse;

ANNO 2019 - ANNO 2020

- 1) Prevedere la copertura dei posti che renderanno di volta in volta vacanti, nel rispetto della normativa vigente per tempo, sia con riferimento ai limiti numerici, sia con riferimento ai limiti di spesa, dando atto che:

a) in ottemperanza all'art. 30, comma 2 bis del DLgs. n. 165/2001, il Comune di Costa Masnaga, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzare alla copertura di posti vacanti in organico, attiverà le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo art. 30;

b) in ottemperanza alla L. 12/03/1999, n. 68, prima di procedere all'espletamento delle procedure verrà verificato il rispetto dell'obbligo ad assumere lavoratori di categorie protette;

- 2) Confermare, ove previsto dalla normativa, l'utilizzo dell'istituto del lavoro occasionale ai

sensi dell'art. 54-bis del DL. n. 50/2017 come modificato dalla Legge di conversione n. 96/2017, mediante versamento di somme all'Inps per le attività previste e nei limiti consentiti dalla medesima normativa;

DATO ATTO che la presente programmazione triennale del fabbisogno di personale potrà essere modificata in qualsiasi momento, qualora si verificassero esigenze tali da determinare variazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio 2018/2020;

CONSIDERATO altresì che l'Amministrazione comunale di Costa Masnaga non risulta presentare condizioni strutturalmente deficitarie di squilibrio economico-finanziario, così come rilevabile dall'apposita tabella allegata all'ultimo conto consuntivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.4.2016;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2016 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 27.2.2015;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Rilevato che, al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 e successive modificazioni, questo Ente, in base al numero dei dipendenti in servizio alla data odierna, non è tenuto ad assumere lavoratori di categorie protette;

Dato atto che, ove l'assunzione programmata del personale prevista dal presente atto faccia rientrare l'ente nell'obbligo, il Comune provvederà alla copertura del posto obbligatorio, mediante procedura riservata;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Visto l'allegato prospetto quale sono rappresentate i servizi e settori, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 112 del 8.11.2012, modificata con deliberazione n. 36 del

2.5.2013;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;

CONSIDERATO altresì che l'Amministrazione comunale di Costa Masnaga non risulta presentare condizioni strutturalmente deficitarie di squilibrio economico-finanziario, così come rilevabile dall'apposita tabella allegata all'ultimo conto consuntivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.4.2016;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione contabile e pervenuto al prot. n. 494 del 20.1.2017, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della legge 28.12.2001 n.448;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita la prescritta informazione alla RSU interna ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi.;

CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1. di riconfermare relativamente al triennio 2018/20, per le motivazioni espresse in premessa, che la ricognizione del personale effettuata con deliberazione propria n. 6 del 20.1.2017 di riconferma delle deliberazioni precedenti in materia, ai sensi dell'art. 33 del DLgs. n. 165/2001 e smi, non ha evidenziato situazioni di esubero, in quanto non sono presenti eccedenze di personale, come risulta dal prospetto allegato al presente atto;

2. di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), l'allegata dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio e dei posti vacanti, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di approvare conseguentemente la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 ed il piano occupazionale 2018 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro occasionale, in premessa esplicitati:

Anno 2018

l'assunzione a tempo indeterminato della seguente figura **agente di polizia municipale – inquadramento: cat. C**, mediante procedura di mobilità, previa verifica del rispetto della L. n. 68/1999 e s.m.i. in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, da effettuarsi secondo le procedure previste dall'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- l'attivazione dell'istituto del lavoro accessorio ai sensi dell'art. 54-bis del DL. 50/2017, come aggiunto dalla legge di conversione n. 96/2017, mediante apertura di conto presso l'INPS per le attività previste e nei limiti consentiti dalla medesima normativa, con le modalità indicate nelle premesse;

ANNO 2019 - ANNO 2020

- La previsione della copertura dei posti che si renderanno di volta in volta vacanti, nel rispetto della normativa vigente per tempo, sia con riferimento ai limiti numerici, sia con riferimento ai

limiti di spesa, dando atto che:

a) in ottemperanza all'art. 30, comma 2 bis del DLgs. n. 165/2001, il Comune di Costa Masnaga, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, attiverà le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo art. 30;

b) in ottemperanza alla L. 12/03/1999, n. 68, prima di procedere all'espletamento delle procedure verrà verificato il rispetto dell'obbligo ad assumere lavoratori di categorie protette;

- La conferma, ove previsto dalla normativa, l'utilizzo dell'istituto del lavoro occasionale ai sensi ai sensi dell'art. 54-bis del DL. 50/2017, come aggiunto dalla legge di conversione n. 96/2017 mediante apertura di conto presso l'INPS per le attività previste e nei limiti consentiti dalla medesima normativa, con le modalità indicate nelle premesse;

4. di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i, in tema di contenimento della spesa di personale;

5. di dare atto che con la presente programmazione risultano rispettate le disposizioni normative dettate in materia di contenimento delle spese di personale in premessa citate, per cui si può procedere ad attuare quanto ivi previsto;

6. di dare atto che la presente programmazione triennale del fabbisogno di personale potrà essere modificata in qualsiasi momento, qualora si verificassero esigenze tali da determinare variazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio 2018/20;

7. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

8. di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni sindacali ed alla RSU, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il Sindaco
Sabina Panzeri

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30.6.2017**SETTORE AMMINISTRATIVO**

DESCRIZIONE	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	TOTALE POSTI
Responsabile del Servizio PO				1	1
Posti di ruolo a tempo pieno			2		2
Posti di ruolo a tempo parziale		1		1	2
Totale		1	2	2	5

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DESCRIZIONE	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	TOTALE POSTI
Responsabile del Servizio PO				1	1
Posti di ruolo a tempo pieno			3		3
Posti di ruolo a tempo parziale		1			1
Totale		1	3	1	5

SETTORE TECNICO

DESCRIZIONE	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	TOTALE POSTI
Responsabile del Servizio PO				1	1
Posti di ruolo a tempo pieno			1		1
Posti di ruolo a tempo parziale			1	1	2
Totale	0	0	2	2	4

SETTORE VIGILANZA

DESCRIZIONE	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	TOTALE POSTI
Responsabile del Servizio Organo politico					
Posti di ruolo a tempo pieno			1	0	1
Posti di ruolo a tempo parziale					
Totale			1	0	0

DOTAZIONE ORGANICA AL 16.1.2017

Servizio Segreteria – Istruzione Pubblica

- 1) n.1 Funzionario specialista in attività amministrative - inquadramento: cat. D6
- 2) n. 1 istruttore amministrativo - inquadramento: cat. C1 - **vacante**
- 3) n. 1 lavoratore addetto agli impianti di riscaldamento – custode palestra – messo notificatore – inquadramento: cat. B1 –**vacante**

Servizio Commercio ed attività produttive

- 4) n. 1 istruttore amministrativo - inquadramento: cat. C5

Servizio Cultura e Biblioteca

- 5) n. 1 istruttore amministrativo - inquadramento: cat. C5
- 6) n. 1 operatore c.e.d. - collaboratore professionale addetto ai servizi culturali – p.t. 24 ore inquadramento: cat. B4

Servizi Demografici

- 7) n. 1 istruttore amministrativo - inquadramento cat. C2
- 8) n. 1 operatore c.e.d. inquadramento cat. B4
- 9) n.1 operatore ced – inquadramento cat.B3 **vacante**

Servizi sociali e assistenziali

- 10) n. 1 assistente sociale - inquadramento: cat. D4

Servizio Contabilità e Bilancio

- 11) n.1 Funzionario specialista in attività contabili - inquadramento: cat. D6
- 12) n. 1 ragioniere - inquadramento: cat. C5

Servizio Tributi - Economato

- 13) n. 1 istruttore contabile - inquadramento: cat.C5

Servizio di Polizia Locale

- 14) n. 1 Istruttore direttivo specialista di Vigilanza - inquadramento: cat. D1 **vacante**
- 15) n. 1 Sottufficiale di polizia municipale - inquadramento: cat. C5
- 16) n. 1 agente di polizia municipale – inquadramento: cat. C - **vacante**
- 17) n. 1 agente di polizia municipale – inquadramento: cat. C - **vacante**

Servizio Edilizia e Urbanistica

- 18) n. 1 Specialista in attività tecniche - Tecnico comunale - inquadramento: cat. D2
- 19) n. 1 geometra - inquadramento: cat. C2
- 20) n. 1 Collaboratore professionale addetto ai servizi tecnico-progettuali e manutentivi – messo notificatore- inquadramento: cat. B3 - **vacante**

Servizio Lavori Pubblici

- 21) n. 1 architetto – a tempo parziale 18 ore - inquadramento: cat. D1
- 22) n. 1 operaio professionale - inquadramento: cat. B1 **vacante**
- 23) n. 1 lavoratore tecnico-manuale - inquadramento: cat. A **vacante**
- 24) n. 1 lavoratore tecnico manuale - inquadramento: cat. A **vacante**

Servizi Ambientali

- 25) n. 1 istruttore tecnico - inquadramento: cat. C2

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **COLTURI ISABELLA** in data **30/06/2017** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **LOREFICE COSTANZA** in data **30/06/2017** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PANZERI SABINA

Il Segretario Generale
COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 860

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **GIUDICI BEATRICE** attesta che in data 01/08/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.